



Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 03.12.2020
(ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ASP)

INDICE

ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITÀ - FUNZIONI

ART. 2 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 5 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

ART. 6 - VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART. 8 - LE DELIBERAZIONI

ART. 9 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA; REDAZIONE, CONTENUTO E
SOTTOSCRIZIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 1 - REGOLAMENTO - COMPOSIZIONE - FINALITÀ - FUNZIONI

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Azienda pubblica servizi alla persona "Ambito 9", di seguito indicata come ASP, e svolge in particolare le funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto dell'ASP.
3. L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei soggetti soci nelle persone del Sindaco (o del rappresentante legale nel caso di soggetti di altra natura) o di un suo delegato di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea e può avere carattere permanente. Il delegato sostituisce a tutti gli effetti il Sindaco o il rappresentante legale.

ART. 2 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione della compagine solo a seguito del mutamento della titolarità della carica di Sindaco del Comune. I componenti dell'Assemblea, pertanto, permangono in carica sino a quando il Sindaco, in caso di socio ente pubblico territoriale, o di rappresentante legale, in caso di soggetto di altra natura, rimane in carica.

ART. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono di norma presso la sede legale dell'ASP.
2. La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato o trasmesso via fax o via e-mail alla sede dell'ente socio almeno:

- 5 giorni prima dell'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria;
 - 3 giorni prima dell'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria;
 - 24 ore prima dell'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della gestione e negli altri casi stabiliti dallo statuto. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un quinto delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve avere luogo entro 30 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea.
4. La documentazione richiamata nella proposta di deliberazione e quant'altro ritenuto dagli uffici utile per la cognizione della problematica, deve essere posta a disposizione degli enti Soci presso la Direzione dell'ASP almeno ventiquattro ore prima della seduta, non comprendendo i giorni festivi.
5. Per la convocazione della seduta dell'Assemblea dei Soci valgono le stesse modalità contenute nel presente regolamento. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

ART. 5 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. I componenti dell'Assemblea dei Soci hanno diritto di ottenere, tramite il Direttore, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I componenti dell'Assemblea hanno diritto al rilascio gratuito di copie degli atti e dei documenti dell'ente o dallo stesso stabilmente detenuti.

ART. 6 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci sono pubbliche.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Le adunanze dell'Assemblea dei Soci sono presiedute dal suo Presidente e le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore o da un suo delegato.

5. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci cura l'ordine dei lavori ed il loro svolgimento.
6. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i componenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
7. L'Assemblea dei soci, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% (ottantapercento) delle quote di partecipazione purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci.
8. In caso di seduta infruttuosa in prima convocazione, il segretario ne dà atto nel verbale indicando gli enti Soci intervenuti, e l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi anche nel giorno stesso se già indicata nella convocazione dell'Assemblea, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) delle quote di partecipazione purché siano presenti i rappresentanti di almeno sette soci.
9. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
10. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.
11. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti, ad eccezione di quelli istituzionali che devono essere discussi prima degli altri, può essere modificato su proposta del Presidente o su decisione dell'Assemblea.
12. In tutti i casi ritenuti necessari, su indicazione del Presidente dell'Assemblea, le sedute dell'Assemblea dei Soci dell'ASP AMBITO 9 possono svolgersi in modalità a distanza on line.

Il Presidente, nelle sedute in presenza, ha la facoltà di ammettere alla seduta il/i socio/soci che chiedono di partecipare in modalità a distanza on line.

Ai fini della disciplina della seduta a distanza si intende:

1. Per "riunioni in modalità a distanza on line", si intendono le sedute dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che la sede della riunione sia virtuale e tutti i componenti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme utilizzate dall'ASP AMBITO 9.
2. per "votazione in modalità a distanza on line" si intende l'ipotesi in cui, il Presidente dell'Assemblea dei Soci provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante "favorevole", "contrario", "astenuto" entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto di indizione della votazione telematica.

13. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea dei Soci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) Visionare gli atti della riunione b) Intervenire nella discussione c) Votare d) Approvare gli argomenti all'ordine del giorno.

14. Per la validità dell'adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti, ai sensi del presente articolo.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. I componenti dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata, anche tramite fax o e-mail, al Presidente dell'Assemblea dei Soci il quale ne dà notizia all'Assemblea stessa.

2. Il componente dell'Assemblea che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente perché ne sia presa nota a verbale.

3. Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, l'Assemblea dei Soci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'Assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

ART. 8 - LE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido e efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. L'espressione del voto dei componenti è effettuata, normalmente in forma palese.

3. Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un numero plurimo di voti pari alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione costitutiva.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti plurimi assegnati ai presenti purché costituiscano almeno la metà più uno dei soci presenti, tranne che per gli atti di cui all'art. 2 (nuovi soci), all'art. 12 (modifica dello Statuto), all'art. 19 (elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea), all'art. 21 (elezione membri del CdA) e all'art. 22 (revoca consiglieri del CdA) dello Statuto ASP, per i quali è

necessaria la maggioranza qualificata dell'80% dei voti plurimi assegnati, purché siano presenti i rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci.

6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta. Nella votazione segrete, a ciascun componente l'assemblea saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle sue quote di partecipazione come determinate nella Convenzione costitutiva.

7. Le deliberazioni sono pubbliche e sono pubblicate nel sito web dell'ASP.

8. Nei casi di svolgimento delle sedute in modalità a distanza on line, le operazioni di voto potranno avvenire nel solo caso di voto palese tramite espressione diretta durante la videoconferenza. Non è possibile l'espressione del voto segreto per la votazione in modalità a distanza on line.

9. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

ART. 9 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA; REDAZIONE, CONTENUTO E SOTTOSCRIZIONE

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

2. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore o di un suo delegato.

3. I verbali, sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Direttore nelle funzioni di segretario verbalizzante e raccolti in apposito registro, devono indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione da ciascuno rappresentate;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci è trasmesso al Presidente dell'Assemblea ed agli enti soci unitamente alla convocazione della riunione successiva nel corso della quale deve essere ratificato.